



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

**POLIZZE CATASTROFALI, PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO:
SCADENZA CONFERMATA AL 31 MARZO 2025**

Pubblicato il 11 Marzo 2025 di Sabatino Pizzano



Il panorama assicurativo per le imprese italiane sta subendo un importante cambiamento: dal 31 marzo 2025 scatterà l'obbligo di stipulare polizze contro eventi catastrofali. Il recente decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025 definisce finalmente le regole operative di questa importante novità introdotta dalla Legge 213/2023. Le aziende dovranno assicurare i propri immobili e beni materiali contro rischi come terremoti, alluvioni e frane, con premi che varieranno in base all'ubicazione geografica e alle caratteristiche degli immobili. **Le imprese inadempienti si vedranno precluso l'accesso a qualsiasi forma di aiuto pubblico in caso di calamità.** Il decreto stabilisce franchigie, massimali e modalità di calcolo dei premi, cercando di bilanciare la sostenibilità economica dell'obbligo con l'efficacia della copertura.

Il quadro normativo e le scadenze

La necessità di proteggere il tessuto imprenditoriale italiano dai sempre più frequenti eventi catastrofali ha portato il legislatore a introdurre un sistema di tutela obbligatoria. La Legge 213/2023 ha stabilito che tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle estere con stabile organizzazione nel nostro Paese, debbano dotarsi di coperture assicurative specifiche contro calamità naturali.

Inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, la scadenza per adempiere a questo obbligo è stata posticipata al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe (DL 20/2024). **Le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura beneficeranno di un ulteriore rinvio, con termine al 31 dicembre 2025.** Il decreto attuativo recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale fornisce alle aziende un periodo di 30 giorni per mettersi in regola con le nuove disposizioni.

È importante sottolineare che le polizze già sottoscritte potranno essere adeguate alle nuove normative in occasione della prima scadenza contrattuale utile o al primo rinnovo, facilitando così la transizione verso il nuovo sistema obbligatorio.

Cosa sono gli eventi catastrofali secondo la normativa

Il decreto attuativo ha il merito di fornire definizioni precise degli eventi catastrofali contro cui le imprese devono assicurarsi. Non si tratta di un generico riferimento a fenomeni naturali estremi, ma di una puntuale classificazione che comprende:

- Terremoti e movimenti tellurici;
- Alluvioni e inondazioni;
- Frane ed esondazioni.

Un aspetto interessante della normativa riguarda la definizione temporale degli eventi: **un fenomeno catastrofe viene considerato come evento unico se le sue manifestazioni si verificano nell'arco di 72 ore dalla prima occorrenza.** Questa precisazione è fondamentale per determinare l'applicabilità delle franchigie e dei massimali previsti dalle polizze.

Per comprendere meglio: se un'alluvione colpisce un'area industriale causando danni il lunedì, e successivamente si verificano ulteriori esondazioni il mercoledì nella stessa zona, tutto viene considerato come un singolo evento ai fini assicurativi, applicando una sola volta franchigie e massimali.

I costi delle polizze: variabili e criteri di calcolo

Uno degli aspetti più rilevanti per le imprese riguarda naturalmente l'impatto economico dell'obbligo assicurativo. Il decreto stabilisce che i premi vengano determinati secondo criteri oggettivi che tengono conto principalmente di:

- Rischio dell'area geografica in cui sono ubicati gli immobili,
- Caratteristiche di vulnerabilità degli edifici,
- Misure di prevenzione adottate dall'impresa per mitigare i rischi.

Secondo un'analisi del Centro Studi di Unimpresa, l'onere per le imprese varierà significativamente in base a dimensioni e localizzazione. Per una piccola o media impresa con una sede operativa di 500 metri quadrati e 15 dipendenti, **i costi annui oscilleranno tra 1.500 e 12.000 euro**, a seconda che l'azienda si trovi in un'area a basso, medio o alto rischio.

Le stime per le grandi imprese, che tipicamente possiedono più stabilimenti e una maggiore esposizione ai rischi, indicano premi che potrebbero superare i 30.000 euro annui.

Consideriamo un caso pratico: un'impresa manifatturiera situata in una zona ad alto rischio sismico, con uno stabilimento di 1.000 metri quadrati e macchinari per un valore complessivo di 2 milioni di euro, potrebbe trovarsi a pagare un premio annuo di circa 15.000 euro. Tuttavia, se l'azienda ha già adottato misure antisismiche certificate, questo importo potrebbe ridursi significativamente, premiando così i comportamenti virtuosi.

Franchigie, scoperti e massimali: come funziona la copertura

Il decreto attuativo stabilisce regole precise anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici delle polizze, bilanciando la necessità di protezione delle imprese con la sostenibilità del sistema assicurativo.

Per quanto riguarda lo "scoperto", ovvero la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato, la normativa prevede che:

- Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, lo scoperto non può superare il 15% del danno indennizzabile;
- Per somme superiori e per le grandi imprese (con fatturato oltre 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti), la percentuale sarà definita liberamente tramite negoziazione tra le parti.

Anche i massimali di indennizzo sono regolamentati dal decreto:

- Per coperture fino a un milione di euro, il massimale corrisponde all'intera somma assicurata;
- Per valori tra uno e 30 milioni, il limite sarà pari al 70% del valore della polizza;
- Oltre tale soglia, il massimale sarà determinato su base negoziale.

*Facciamo un esempio concreto: se un'azienda subisce danni per 500.000 euro a causa di un'alluvione e la sua polizza prevede una franchigia del 15%, l'impresa dovrà sostenere direttamente un esborso di 75.000 euro, mentre l'assicurazione coprirà i restanti 425.000 euro. **Questo sistema riduce drasticamente l'impatto economico dell'evento catastrofale, permettendo all'azienda di riprendere più rapidamente la propria attività.***

Conseguenze per le imprese inadempienti

Le conseguenze per le imprese che non si adegueranno nei tempi previsti sono particolarmente severe. La normativa prevede infatti che le aziende prive della copertura assicurativa obbligatoria:

- **Non potranno accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi;**
- Perderanno eventuali benefici fiscali o contributivi connessi all'adempimento dell'obbligo assicurativo.

Questa disposizione rappresenta un forte incentivo all'adeguamento, poiché in caso di catastrofe naturale un'impresa non assicurata si troverebbe a fronteggiare l'intero onere della ricostruzione senza alcun supporto statale, con evidenti rischi per la continuità aziendale.

Limiti e tutele per le compagnie assicurative

Il decreto introduce anche alcune tutele per le compagnie assicurative, mitigando l'obbligo a contrarre imposto dall'articolo 1, comma 107 della Legge 213/2023.

In particolare, viene stabilito che, in coerenza con i principi di solvibilità, le compagnie potranno limitare l'assunzione di nuovi rischi nell'intero territorio nazionale qualora superino i massimali di tolleranza stabiliti. Questa disposizione mira a garantire che il sistema assicurativo rimanga solido anche in caso di eventi catastrofali di vasta portata.

Va sottolineato che i premi saranno soggetti ad aggiornamento periodico per garantire un'assicurazione adeguata ai rischi reali, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni climatiche e geologiche del territorio.

Conclusioni e raccomandazioni per le imprese

L'introduzione dell'obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali rappresenta un importante cambiamento nel panorama della gestione del rischio aziendale in Italia. Sebbene comporti un costo aggiuntivo per le imprese, offre una protezione essenziale contro eventi che potrebbero altrimenti comprometterne la sopravvivenza.

Per minimizzare l'impatto economico di questo nuovo obbligo, le aziende dovrebbero:

- Valutare attentamente il proprio profilo di rischio in base all'ubicazione e alle caratteristiche degli immobili;
- Implementare misure di prevenzione che possano ridurre i premi assicurativi;
- Confrontare le offerte di diverse compagnie assicurative per ottenere condizioni vantaggiose;
- Verificare la conformità delle polizze esistenti con i requisiti del decreto e pianificare eventuali adeguamenti.

Con la scadenza del 31 marzo 2025 che si avvicina rapidamente, è fondamentale che le imprese inizino quanto prima il processo di adeguamento, evitando così di trovarsi impreparate e di rischiare l'esclusione da eventuali aiuti pubblici in caso di calamità.

IN SINTESI

Qual è la principale novità introdotta dal decreto attuativo pubblicato il 27 febbraio 2025? Dal 31 marzo 2025 tutte le imprese italiane saranno obbligate a stipulare polizze assicurative contro eventi catastrofali come terremoti, alluvioni e frane, con premi variabili in base all'ubicazione e alle caratteristiche degli immobili.

Quali imprese sono coinvolte dall'obbligo assicurativo? L'obbligo riguarda tutte le aziende con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione nel Paese. Le imprese della pesca e dell'acquacoltura avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per adeguarsi.

Come vengono definite le calamità naturali nella normativa? Gli eventi catastrofali coperti includono terremoti e movimenti tellurici, alluvioni e inondazioni, frane ed esondazioni. Un fenomeno viene considerato unico se le sue manifestazioni avvengono entro 72 ore dalla prima occorrenza.

Come vengono calcolati i costi delle polizze? I premi assicurativi variano in base al rischio dell'area geografica, alla vulnerabilità degli edifici e alle misure di prevenzione adottate. Per una PMI, i costi annui possono oscillare tra 1.500 e 12.000 euro, mentre per le grandi imprese possono superare i 30.000 euro.

Quali sono le regole relative a franchigie, scoperti e massimali? Lo scoperto massimo è del 15% per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, mentre per importi superiori è negoziabile. I massimali variano dal 100% della somma assicurata fino a 1 milione di euro, al 70% per importi tra 1 e 30 milioni, oltre i quali è prevista una negoziazione.

Quali sono le conseguenze per le imprese che non si adeguano? Le imprese senza copertura non potranno accedere a contributi pubblici o agevolazioni fiscali in caso di calamità, dovendo sostenere autonomamente i costi di ripristino.

Quali tutele sono previste per le compagnie assicurative? Le assicurazioni possono limitare l'assunzione di nuovi rischi se superano i massimali di tolleranza, garantendo la stabilità del sistema. I premi saranno periodicamente aggiornati per riflettere l'evoluzione dei rischi climatici e geologici.

Quali strategie dovrebbero adottare le imprese per affrontare questo obbligo? Le aziende dovrebbero valutare il proprio rischio, adottare misure di prevenzione per ridurre i premi, confrontare le offerte assicurative e verificare la conformità delle polizze esistenti per evitare sanzioni e assicurarsi una protezione adeguata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA